



CITTA' DI FASANO

SETTORE DEMANIO PATRIMONIO E TOPONOMASTICA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

per la raccolta di proposte finalizzate alla sottoscrizione di PATTI DI COLLABORAZIONE per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni

Villetta comunale Don Tonino Bello — area verde pubblica comunale, sita in Via Don Tonino Bello, Fasano (BR) (Foglio: 43 Particella: 1940);

ai sensi dell'art. 5 e ss. del «*Regolamento di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani*» del Comune di Fasano, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2021 (di seguito, il "Regolamento").

Premesse

Richiamati:

- gli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione, in materia di sussidiarietà orizzontale;
- il Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (Allegato n. 1), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2021, ed in particolare gli artt. 5 (Patto di collaborazione), 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici), 13 (Gestione condivisa di spazi pubblici) e 15 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici).

Considerato che l'Amministrazione comunale intende sollecitare la cittadinanza attiva, singola o associata, a presentare "Proposte di Collaborazione" (ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) del Regolamento) per la cura, la gestione condivisa e/o la rigenerazione dell'area verde sopra individuata, nell'ottica della valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, della tutela del patrimonio arboreo e del miglioramento della fruizione collettiva dei beni comuni urbani.

Art. 1 – Finalità e natura dell'Avviso

Con il presente Avviso, di natura meramente esplorativa e non vincolante per l'Amministrazione, il Comune di Fasano intende acquisire manifestazioni di interesse e proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi, singoli o riuniti in formazioni sociali (associazioni, comitati, cooperative, ecc.), finalizzate alla sottoscrizione di uno o più patti di collaborazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, aventi ad oggetto interventi di cura occasionale, cura costante e continuativa, gestione condivisa e/o rigenerazione del bene indicato in premessa.

In considerazione della rilevanza del bene — un'area verde caratterizzata dalla presenza di patrimonio arboreo di pregio, che richiede interventi di cura e valorizzazione di carattere strutturale e continuativo — **la durata della collaborazione non è predeterminata in un termine fisso**, ma sarà commisurata alla proposta progettuale presentata, alla tipologia e all'entità degli interventi di cura, manutenzione, tutela del patrimonio arboreo e rigenerazione previsti, nonché alle risorse umane, professionali ed economiche che il proponente si impegna a mettere a disposizione, in conformità ai principi di adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 3, lett. g) e ai criteri di individuazione della durata del patto di collaborazione di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del Regolamento.

Salvo diversa e motivata determinazione correlata alla complessità della proposta progettuale e all'entità degli investimenti proposti, la durata massima della collaborazione è fissata in anni 5 (cinque), eventualmente rinnovabile alla scadenza, previa verifica dei risultati conseguiti e permanendo l'interesse pubblico alla prosecuzione della collaborazione.

Il presente Avviso non costituisce indizione di procedura di gara, né promessa o offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., e non vincola in alcun modo l'Amministrazione alla sottoscrizione di alcun patto di collaborazione, né fa sorgere in capo ai proponenti alcun diritto in tal senso.

Art. 2 – Beni comuni oggetto dell'Avviso

Sono oggetto del presente Avviso la seguente area, individuata quale bene comune urbano, ai sensi dell'art. 2, lett. a) del Regolamento:

- Villetta comunale Don Tonino Bello (Via Don Tonino Bello, Fasano - Fg. 43, p.lla 1940, uliveto cl. 1, mq 1.709), attualmente destinata ad area verde pubblica attrezzata a parco/giardino con spazio giochi.

Le proposte possono avere ad oggetto, in via alternativa o cumulativa: la cura e la manutenzione ordinaria del verde e delle attrezzature presenti (area giochi, pergolato, arredi urbani); l'apertura al pubblico e la vigilanza; l'organizzazione di attività culturali, sociali, educative, ricreative e di promozione del patrimonio arboreo e ambientale, compatibili con la fruizione collettiva del bene; interventi di rigenerazione o miglioramento degli spazi, anche con apporto di risorse economiche o professionali da parte dei proponenti.

Le proposte devono obbligatoriamente garantire:

- l'apertura al pubblico del parco secondo un orario minimo (min. 8 ore / giorno), da concordare nel patto di collaborazione;
- la pulizia, il decoro dell'area e la manutenzione del patrimonio vegetativo.

Art. 3 – Soggetti ammessi a presentare proposte

Possono presentare proposte di collaborazione tutti i "cittadini attivi" di cui all'art. 4 del Regolamento, in forma singola o associata (vale a dire in raggruppamenti): cittadini singoli, associazioni, comitati, cooperative, fondazioni di vicinato, scuole, imprese sociali e ogni altra formazione sociale, anche non formalmente costituita, che intenda attivarsi per la cura e la rigenerazione del bene indicato.

Art. 4 – Contenuto della proposta e documentazione da allegare

La Proposta di Collaborazione, redatta in forma libera, dovrà indicare almeno:

- dati identificativi del proponente (persona fisica o formazione sociale) e recapiti;
- la tipologia di intervento proposto (cura occasionale, cura continuativa, gestione condivisa, rigenerazione), con descrizione sintetica delle attività che si intendono svolgere, ivi comprese le modalità di tutela e manutenzione del verde;
- la durata della collaborazione proposta e il relativo cronoprogramma degli interventi, fino ad un massimo di 5 (cinque) anni, fermo restando che una maggiore complessità e consistenza della proposta progettuale, anche in termini di investimenti, potrà essere valutata ai fini della relativa durata;
- le eventuali risorse (umane, professionali, economiche, strumentali) che il proponente è in grado di mettere a disposizione;
- l'eventuale richiesta di forme di sostegno da parte del Comune, tra quelle previste dal Capo VI del Regolamento (agevolazioni, accesso a spazi, affiancamento nella progettazione, rimborso costi, ecc.);
- ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

Alla proposta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del proponente o del legale rappresentante;
- per le formazioni sociali: atto costitutivo e/o statuto, ove esistenti, o comunque un documento che attesti la rappresentanza del gruppo proponente;
- in caso di interventi di rigenerazione: elaborati grafici di massima, stima sommaria degli interventi e delle risorse necessarie, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Regolamento, ove disponibili in questa fase esplorativa;
- ogni altra documentazione utile a comprovare la capacità tecnica, organizzativa ed economica del proponente.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione

La proposta, sottoscritta dal proponente (o dal legale rappresentante, per le formazioni sociali), dovrà pervenire entro il **termine di 30 giorni** dalla pubblicazione del presente Avviso, con le seguenti modalità:

PEC all'indirizzo: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Le proposte pervenute oltre il termine indicato potranno comunque essere valutate, in quanto il presente Avviso ha carattere esplorativo e non perentorio, fermo restando che le proposte pervenute nei termini saranno esaminate con priorità.

Art. 6 – Sopralluogo

I soggetti interessati potranno effettuare, su richiesta, un sopralluogo presso l'area oggetto del presente Avviso, al fine di acquisire un'adeguata conoscenza dei luoghi utile alla formulazione della proposta. Il sopralluogo dovrà essere concordato con l'Ufficio Patrimonio ai recapiti di cui all'art. 16 e non costituisce condizione di ammissibilità della proposta.

Art. 7 – Criteri di valutazione delle proposte

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento, le proposte pervenute saranno valutate dagli uffici comunali competenti sulla base, in particolare, dei seguenti criteri, non gerarchicamente ordinati:

- coerenza della proposta con le finalità di cura, tutela e valorizzazione del bene, incluso il patrimonio vegetativo;
- qualità, completezza e sostenibilità tecnico-economica della proposta progettuale, anche in relazione alla durata di collaborazione richiesta;
- esperienza e capacità organizzativa del proponente in relazione alle attività proposte;
- grado di inclusività e apertura alla partecipazione di altri cittadini interessati, ai sensi dell'art. 3, lett. d) del Regolamento;
- entità e qualità delle risorse umane, professionali, economiche e strumentali messe a disposizione dal proponente;
- eventuale valore aggiunto in termini di innovazione sociale, digitale o di promozione della creatività urbana, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento.

Tali criteri orientano, in particolare, la determinazione della durata della collaborazione di cui all'art. 1 del presente Avviso.

Art. 8 – Istruttoria ed esito

Le proposte pervenute saranno sottoposte, ai sensi dell'art. 11 commi 6 e ss. del Regolamento, alla valutazione tecnica degli uffici comunali competenti, anche in relazione alla coerenza con le linee di programmazione dell'Ente, con le esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e con la salvaguardia del patrimonio comunale.

Nell'ambito della valutazione, l'Amministrazione terrà conto, ai fini della determinazione della durata della collaborazione, della qualità, complessità e sostenibilità della proposta progettuale, nonché dell'entità delle risorse messe a disposizione dal proponente.

In caso di più proposte meritorie relative al medesimo bene, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del Regolamento, privilegia in via prioritaria le soluzioni idonee a integrare tra loro le diverse proposte, ricercando forme di gestione condivisa che consentano la convivenza e la collaborazione di più associazioni o formazioni sociali sul medesimo bene, anche mediante l'individuazione di ambiti, spazi o attività distinti e complementari da disciplinare, se del caso, in un unico patto di collaborazione plurisoggettivo o in patti tra loro coordinati. Solo laddove le proposte risultino tra loro non integrabili né conciliabili, la scelta di quella da sottoscrivere viene effettuata secondo modalità di tipo partecipativo, ai sensi del medesimo art. 10, comma 7, del Regolamento.

L'esito positivo dell'istruttoria non comporta l'automatica sottoscrizione del patto di collaborazione, che resta subordinata alla definizione, con il proponente, dei contenuti di cui all'art. 5 del Regolamento e all'adozione dei conseguenti atti amministrativi.

Art. 9 – Forme di sostegno del Comune

Compatibilmente con le risorse disponibili e nei limiti previsti dal Capo VI del Regolamento, il patto di collaborazione potrà prevedere, tra l'altro:

- agevolazioni in materia di canoni e tributi locali (art. 20 del Regolamento);
- l'accesso temporaneo a spazi comunali per riunioni o iniziative di autofinanziamento (art. 21);
- l'affiancamento di personale comunale nell'attività di progettazione (art. 22);

- risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 23;
- il sostegno a iniziative di autofinanziamento (art. 24) e forme di riconoscimento pubblico delle azioni realizzate (art. 25);
- agevolazioni di carattere procedurale-amministrativo (art. 26).

Le eventuali forme di sostegno richieste dovranno essere indicate nella proposta e saranno definite nel patto di collaborazione in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g) del Regolamento.

Art. 10 – Responsabilità, coperture assicurative e prevenzione dei rischi

Ai cittadini attivi coinvolti saranno fornite, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area e sulle misure di prevenzione da adottare. Per gli interventi ai quali partecipano operativamente più cittadini sarà individuato, ove necessario, un supervisore ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento.

Il patto di collaborazione disciplinerà le eventuali coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connesse allo svolgimento delle attività, in conformità all'art. 30, comma 4, del Regolamento.

I cittadini attivi che sottoscrivono il patto rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività di collaborazione e assumono, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 31 del Regolamento, la qualità di custodi del bene, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 11 – Cause di esclusione e decadenza

Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura:

- la presentazione di proposte prive degli elementi minimi indicati all'art. 4;
- la mancata sottoscrizione della proposta da parte del proponente o del legale rappresentante della formazione sociale;
- la sussistenza di cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente.

Il patto di collaborazione individuerà, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l) del Regolamento, le cause di esclusione dei singoli cittadini per inosservanza del Regolamento o delle clausole del patto, nonché le conseguenze della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, ivi compresa l'eventuale decadenza del patto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un congruo termine per le controdeduzioni.

Art. 12 – Monitoraggio e rendicontazione

Le attività svolte in esecuzione del patto di collaborazione saranno oggetto di documentazione e rendicontazione periodica, secondo le modalità concordate nel patto stesso e nel rispetto dei principi di chiarezza, comparabilità, periodicità e verificabilità di cui all'art. 29 del Regolamento. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche sullo stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dell'eventuale rinnovo della collaborazione alla scadenza.

Art. 13 – Tentativo di conciliazione

Per le controversie eventualmente insorgenti tra le parti del patto di collaborazione, o tra queste ed eventuali terzi, potrà essere esperito un tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dall'art. 32 del Regolamento.

Art. 14 – Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Fasano, nonché, ove disponibile, sulla Rete Civica di cui all'art. 2, lett. l) del Regolamento.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Fasano, quale titolare del trattamento, esclusivamente ai fini della gestione del presente Avviso e delle eventuali procedure conseguenti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 16 – Informazioni

Per informazioni e chiarimenti, nonché per concordare l'eventuale sopralluogo di cui all'art. 6, è possibile contattare l'Ufficio Patrimonio ai seguenti recapiti: tel. 080/4395364, e-mail giuseppepugliese@comune.fasano.br.it

Art. 17 – Allegati:

- Regolamento di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- Scheda Tecnica Villetta comunale Don Tonino Bello;
- Modello Domanda di partecipazione e proposta di collaborazione.

Il Responsabile di Fase Affidamento

Dott. Giuseppe Pugliese

Il RUP – Dirigente Settore

Arch. Maria CORNACCHIA